



+++++

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MICHELUZZI | LORENZO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TAVIANO | PAOLO ANDREA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TAVAZZA | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2126/2016
depositato il 07/04/2016

- avverso la sentenza n. 60/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di COMO
contro:

AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI COMO

proposto dall'appellante:

GTI GUARISCO TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL
VIA DEI PRADEI 3 22070 GRANDATE CO

difeso da:

ARMELLA SARA
PIAZZA RAFFAELE DE FERRARI 4/2 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° RU 22508 DEL 28/04/2015
DOGANE-ALTRO 2014
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° RU 22508 DEL 28/04/2015 ACCISE
ALCOLICI 2014

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2126/2016

UDIENZA DEL

23/05/2017 ore 09:30

N°

3288/2017

PRONUNCIATA IL:

~~23 maggio 2017~~

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 luglio 2017

Il Segretario

Giorgio Parzini

Svolgimento del processo

La GTI Guarisco Trasporti Internazionali srl in qualità di spedizioniere doganale ha impugnato, formulando altresì istanza di sospensione, l'avviso di rettifica n. RU22505 del 28/4/2015 delle accise dovute per l'attività di importazione di bevande alcoliche e relativa IVA per l'anno 2014, nonché del correlato provvedimento di irrogazione delle sanzioni RU22508 del 28/4/2015, emessi dall'Ufficio delle Dogane di Como.

In particolare il ricorrente ha eccepito 1) l'omessa indicazione nell'avviso di rettifica del responsabile del procedimento per le notificazioni; 2) l'inutilizzabilità in materia di accise dello schema procedimentale previsto per la riscossione; 3) duplicazione della pretesa impositiva; 4) l'insussistenza della solidarietà passiva dello spedizioniere con l'importatore; 5) violazione dell'art. 232 CDC in quanto gli interessi sulla sorte dovrebbero decorrere non dalla data delle operazioni ma dal termine ultimo per il pagamento dell'IVA; 6) non debenza delle sanzioni per buona fede della ricorrente ed in quanto le sanzioni applicate ai sensi dell'art. 13 del d.lvo 471/97 sono previste esclusivamente per le imposte dirette e non per le accise.

Si è costituito in primo grado l'ufficio il quale ha contestato le eccezioni di controparte chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 60/4/2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Como ha parzialmente accolto il ricorso dello spedizioniere, con compensazione delle spese, limitatamente all'annullamento delle sanzioni, rigettandolo nel resto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società chiedendone la riforma parziale in ordine alle doglianze già evidenziate in primo grado, nonché la conferma del capo relativo all'annullamento delle sanzioni.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello formulando altresì appello incidentale con richiesta di riforma del capo della sentenza di primo grado che ha annullato le sanzioni.

Con atto depositato il 20/5/2016 parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione, rinuncia della quale la Commissione ha preso atto con ordinanza del 24/5/2016.

Motivazione

La fattispecie oggetto del presente procedimento si connota per la peculiarità, evidenziata anche dal Giudice di primo grado a pag. 8 della sentenza impugnata, che le bevande alcoliche oggetto di importazione sono state prodotte in Italia, poi sono state vendute dalla società Titan Service con sede in San Marino alla società Multidrink Consulting SA con sede in Svizzera, per essere successivamente importate in Italia dalla Svizzera dalla Amicucci srl di cui si sconosce se sia stato o meno il produttore originario delle medesime bevande alcoliche.

La CTP ha ritenuto che in virtù della provenienza delle bevande da un paese extra UE si sia realizzata a tutti gli effetti una attività di importazione all'interno dell'UE, con conseguente assoggettamento ad accisa dei prodotti importati, ai sensi della Direttiva 2008/118/CE e dell'art. 2 del D.lvo 504/95 (TU delle accise).

La singolarità del caso in esame, oltre al poco comprensibile "giro" che le bevande hanno fatto per essere alla fine importate di nuovo in Italia da un paese extra UE, è che i prodotti all'atto dell'importazione dalla Svizzera presentavano applicati i contrassegni di Stato, circostanza confermata dall'Ufficio nello stesso avviso di rettifica impugnato, con conseguente assolvimento delle accise verosimilmente all'atto della fabbricazione atteso che non vi sono in atti elementi per ritenere la non autenticità dei contrassegni di Stato apposti sui prodotti.

Premesso quanto sopra l'appellante nella vicenda in esame ricopre il ruolo di spedizioniere doganale che agiva in rappresentanza indiretta dell'importatore Amicucci srl.

In proposito osserva questa Commissione che l'ultima parte dell'art. 201 del Codice Doganale Comunitario prevede la responsabilità del rappresentante indiretto per l'erroneità dei dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, soltanto quando è dimostrato che il dichiarante era o comunque avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza dell'erroneità dei dati.

Nel caso in esame non è stata fornita prova alcuna in merito da parte dell'Ufficio, non emergendo alcun ruolo svolto dal doganalista con il produttore che, in ipotesi, avrebbe

potuto far desumere una ragionevole conoscenza del dichiarante doganale circa la effettiva natura e le vicende relative alle merci oggetto di importazione.

Ma vi è di più. Nel caso in esame lo spedizioniere doganale non risulta aver preso parte alla precedente operazione di esportazione dei prodotti dall'Italia ragion per cui non era né poteva essere a conoscenza di alcuna vicenda relativa alle merci precedente all'incarico ricevuto dalla Amicucci srl per le operazioni di importazione.

Conseguentemente quanto alla posizione dello spedizioniere doganale appellante non emergono dagli atti elementi di responsabilità in relazione alle presunte violazioni contestate ed è pertanto da escludersi una responsabilità solidale a suo carico per quanto riguarda le maggiori accise accertate che in tale ipotesi graverebbero in via esclusiva sull'importatore.

Da quanto sopra discende che la sentenza di primo grado deve essere riformata in relazione alla ritenuta responsabilità solidale del doganalista per le maggiori accise accertate.

Dall'insussistenza dell'obbligazione tributaria solidale per le accise in capo allo spedizioniere discende che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non applicabili le relative sanzioni applicate dall'Ufficio il cui appello incidentale deve pertanto essere rigettato con conferma sul punto della sentenza impugnata.

Lo stesso è a dirsi in relazione alla maggiore IVA all'importazione accertata sebbene sul punto debba rilevarsi un contrasto interpretativo.

In proposito questa Commissione ritiene di aderire all'orientamento che lo spedizioniere doganale indiretto non sia tenuto al pagamento dell'IVA all'importazione in considerazione del fatto che l'IVA, sebbene assimilata ai dazi doganali ai sensi dell'art. 34 del DPR n.43/73 è equiparata agli stessi ai soli fini della disciplina sanzionatoria, ma rappresenta pur sempre un tributo interno, per cui la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale prevista dall'art. 201 par. 3 del Codice Doganale Comunitario esclusivamente per i dazi doganali, non appare applicabile all'IVA all'importazione (v. CTP Milano sent. n. 4437/2014 e Corte di Giustizia UE sent. del 17/7/2014 nella causa



C- 272/13) in applicazione del principio della neutralità dell'IVA, non rappresentando quest'ultima una "risorsa propria" del bilancio comunitario.

In proposito va infatti precisato che il dazio è una misura impositiva fissata direttamente dal diritto dell'Unione Europea, mentre in relazione all'IVA, sebbene esista una normativa-quadro europea costituita dalla Direttiva 2006/112/CE che tende ad avvicinare le legislazioni degli stati membri che disciplinano l'IVA in modo da avere regole comuni sugli aspetti tecnici dell'imposta, le modalità applicative dell'imposta rientrano sempre nella competenza degli stati membri.

Conseguentemente la Commissione ritiene che lo spedizioniere doganale indiretto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non sia titolare dell'obbligazione tributaria inerente l'IVA all'importazione dovendosi sul punto riformare la sentenza impugnata in accoglimento dell'appello proposta dalla società.

L'accoglimento dei motivi di impugnazione nel merito sopra esposti formulati dalla società, è assorbente di tutti gli ulteriori motivi di doglianza. Per i motivi suesposti questa Commissione in accoglimento dell'appello principale in parziale riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di rettifica n. RU22505 del 28/4/2015 delle accise dovute per l'attività di importazione di bevande alcoliche e relativa IVA per l'anno 2014, emesso dall'Ufficio delle Dogane di Como a carico della GTI Guarisco Trasporti Internazionali srl; rigetta l'appello incidentale proposto dall'Ufficio e conseguentemente conferma parzialmente la sentenza impugnata relativamente all'annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni RU22508 del 28/4/2015.

Attesa la peculiarità della questione ed il contrasto interpretativo in ordine alla debenza dell'IVA all'importazione da parte del doganalista indiretto, ritiene questa Commissione che sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

PQM


La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglie l'appello proposto dalla GTI Guarisco Trasporti Internazionali srl ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 60/4/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Como, annulla l'avviso di rettifica n. RU22505 del 28/4/2015 delle accise dovute per l'attività di importazione di

bevande alcoliche e relativa IVA per l'anno 2014, emesso dall'Ufficio delle Dogane di Como a carico della società. Rigetta l'appello incidentale dell'Ufficio confermando parzialmente la sentenza impugnata relativamente all'annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni RU22508 del 28/4/2015.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Milano 23/5/2017

Il Relatore
Dott. Paolo Andrea Tavano



Il Presidente
Dott. Lorenzo Micheluzzi

